

Allegato "B" al rep. n. 2.624/5.334 del notaio Giovanni Esposito

STATUTO
"FONDAZIONE NEXT GENERATION 3C
ENTE DEL TERZO SETTORE"

ART. 1
(SEDE)

È costituita una Fondazione denominata

"Fondazione NEXT GENERATION 3C Ente del Terzo Settore"
enunciabile anche

"Fondazione Next Generation 3C ETS"

in tutte le modalità grafiche (maiuscolo, minuscolo, ecc...) e senza vincoli di rappresentazione grafica, con sede legale in Cremona, piazza Luigi Cadorna, 6. Il Consiglio di Amministrazione potrà liberamente trasferire la sede della Fondazione nell'ambito della stessa Città e potrà aprire uffici e sedi secondarie in Italia ed all' Estero.

Per trasferire la sede della Fondazione fuori della Città di Cremona occorrerà una delibera assembleare.

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione disciplinata dal Titolo IV del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

ART. 2
(SCOPO)

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e in particolare ha come scopo la promozione e il sostegno a progetti, iniziative e percorsi formativi meritevoli di tutela e di sviluppo, a livello scolastico, universitario o lavorativo, finalizzati a un indirizzo aziendale, intrapresi o da intraprendersi nel territorio della provincia di Cremona e relativi a persone fisiche che non abbiano ancora compiuto il trentesimo anno di età.

Per il perseguimento dello scopo predetto, la Fondazione supporterà la ricerca scientifica in collaborazione con istituzioni, università, centri di ricerca, favorendo la crescita dei giovani talenti da inserire in ambito aziendale cremonese e la formazione dei giovani con un'alta specializzazione nelle discipline più richieste per l'ingresso nel mercato del lavoro cremonese come, ad esempio, quelle tecnico-scientifiche.

ART. 3
(ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE)



La Fondazione esercita in via prevalente attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, aventi ad oggetto:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria.

ART. 4 (ATTIVITÀ DIVERSE)

La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 3, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;
- c. individuare specifiche aree di intervento ove orientare la solidarietà e la ricerca, promuovendo lo scambio e l'interazione tra mezzi, persone e idee;
- d. partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e. costituire ovvero partecipare anche in veste totalitaria a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- f. stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte dell'attività;
- g. istituire ed erogare premi e borse di studio;
- h. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione e diffusione a mezzo world wide web, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
- i. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

La Fondazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 comma 2 D.Lgs n. 117/2017.

ART. 5 (PATRIMONIO)

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo delle risultanze di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Il Patrimonio indisponibile di dotazione, in sede di costituzione ammonta ad euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- o dal patrimonio indisponibile formato:
 - dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori in sede di atto costitutivo ovvero anche successivamente;
 - dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
 - dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
 - dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
 - da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- o dal patrimonio disponibile, utilizzabile per la gestione della Fondazione, formato:
 - dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle altre contribuzioni che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte di soggetti pubblici e/o privati, non espressamente destinati ad incremento del patrimonio indisponibile;
 - dalle rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività istituzionali, dalla fornitura di servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività espletate in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al conseguimento degli obiettivi istituzionali;
 - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, come ad esempio, la pubblicazione di libri, riviste, opuscoli e/o altro materiale divulgativo, mostre, convegni, scuole di formazione, che siano inerenti e conseguenti alle proprie finalità;
 - dai crediti relativi alle voci che precedono.



3

La Fondazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione, provvedendo ad investire il denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisce e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio di Amministrazione decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia l'Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

ART. 6

(RACCOLTA FONDI E PATRIMONI DESTINATI)

Ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017, la Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, tale intendendosi il complesso delle attività ed iniziative poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

La Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 D.Lgs. 117/2017 e degli artt. 2447-bis e ss. c.c..

ART. 7

(ESERCIZIO FINANZIARIO)

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione sottopone alla approvazione da parte dell'Assemblea il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo

di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio di Amministrazione, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 8 (VIGILANZA)

I controlli e i poteri di cui agli artt. 25, 26 e 28 c.c. sono esercitati dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 9 (DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E ASSENZA DELLO SCOPO DI LUCRO)

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, e ciò che in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.



ART. 10

(IRRIPETIBILITÀ DI APPORTI E VERSAMENTI)

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato da qualsiasi soggetto a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ART. 11

(ORGANI DELLA FONDAZIONE)

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Comitato Scientifico, se nominato;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale (se nominato).
- L'Assemblea dei Sostenitori.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni dell'ufficio, purché regolarmente documentate e salva la possibilità di prevedere un compenso per i membri dell'organo di controllo, purché proporzionale all'attività svolta, alle specifiche competenze e comunque non superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni e pertanto nei limiti di cui all'art. 8 D. Lgs. 117/2017.

La prima nomina dei predetti organi e cariche è effettuata dall'Assemblea dei Soci Fondatori.

ART. 12

(FONDATORI)

Possono essere Fondatori coloro i quali (persone fisiche e/o giuridiche) hanno sottoscritto l'Atto costitutivo o siano dichiarati tali dai Fondatori.

Possono essere Fondatori anche enti privati e privati sotto qualsiasi forma giuridica.

La qualità di Fondatore è attribuita inoltre con voto dell'Assemblea dei Fondatori e deve essere riportata, così come le altre disposizioni, su apposito libro.

Ogni Fondatore può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dalla Fondazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Fondatore. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata e ha efficacia immediata dal momento di comunicazione da parte della Fondazione.

Un Fondatore può essere escluso, per gravi motivi, con le modalità di cui al successivo articolo 17. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata al Partecipante escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. La deliberazione di esclusione comporta la cessazione della qualità di Fondatore con effetto dal momento in cui essa è comunicata al Fondatore escluso e può essere impugnata innanzi al Consiglio di amministrazione.

ART. 13

(L'ASSEMBLEA DEI FONDATORI)

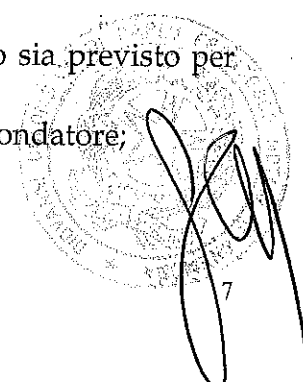
L'Assemblea dei Fondatori è l'organo sovrano della Fondazione.

Ogni Fondatore ha diritto di intervenire all'Assemblea che, organizzata nel rispetto dei principi di democraticità, si svolge utilizzando il metodo collegiale. Ogni Fondatore ha diritto ad un voto. Ogni Fondatore può conferire delega di intervento e di voto ad altro Fondatore che non sia membro del Consiglio di Amministrazione o dell'Organo di Controllo. Il delegato non può ricevere più di 2 deleghe.

L'Assemblea dei Fondatori è presieduta dal Presidente ovvero in sua assenza dal Vice Presidente e si riunisce almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio, e ogni qual volta lo decida il Presidente ovvero in sua assenza il Vice Presidente o lo richieda almeno un terzo dei componenti, mediante convocazione da parte del Presidente o in sua assenza del Vice Presidente, con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione di luogo, giorno, ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza ai Fondatori e ai membri dell'Organo di Controllo.

L'Assemblea dei Fondatori inoltre:

- delinea gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione;
- nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione e ne dispone la revoca;
- nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- nomina dei componenti dell'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- nomina del Revisore Legale, ove ne ravvisi l'utilità o sia previsto per legge e ne dispone la revoca;
- delibera in ordine alla attribuzione della qualifica di Fondatore;



7

- delibera in ordine all'attribuzione di procure speciali;
- nomina i soci sostenitori fra coloro che abbiano concorso con donazioni personali all'arricchimento del patrimonio della Fondazione;
- delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- delibera sulla trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione della Fondazione;
- delibera su ogni materia attribuita alla sua competenza dello Statuto o dalla normativa applicabile.

L'Assemblea dei Fondatori è validamente costituita:

- in prima convocazione, qualora vi partecipino almeno la metà dei Fondatori;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Fondatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Fondatori presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Fondatori, sia in prima, sia in seconda convocazione.

La deliberazione avente ad oggetto l'esclusione di un Fondatore è assunta con il voto favorevole dei tre quarti dei Fondatori, sia in prima, sia in seconda convocazione, non computandosi nel numero il Fondatore da escludere.

Il libro verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori è conservato presso la sede della Fondazione.

ART. 14

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione è eletto ogni tre esercizi ed è composto da un numero dispari di consiglieri, fino ad un massimo di sette, dei quali uno designato dall'Assemblea dei Sostenitori ed i rimanenti dall'Assemblea dei Fondatori.

I membri del Consiglio sono rieleggibili.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dell'art. 2382 c.c..

Nella sua prima riunione il Consiglio d'Amministrazione procede all'elezione al suo interno del Vice Presidente.

Il Consiglio d'Amministrazione, presieduto dal Presidente ovvero in sua assenza dal Vicepresidente, si riunisce indicativamente almeno ogni quattro mesi od ogni qual volta lo decida il Presidente ovvero in sua assenza dal Vice Presidente o lo richieda almeno un terzo dei componenti, mediante convocazione da parte del Presidente o in sua assenza del Vice Presidente, con avviso anche informale almeno cinque giorni prima della data della riunione.

Qualora venga meno, per qualsiasi causa, anche un solo amministratore, decade l'intero Consiglio di Amministrazione.

Nel frattempo, il consiglio o gli amministratori decaduti, ad eccezione comunque di quelli cessati per revoca, potranno compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione.

L'assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente in caso di assenza o vacanza del Presidente.

Di tutte le riunioni del Consiglio d'Amministrazione, il Presidente o il membro da lui delegato dovrà tenere apposito verbale contenente la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni assunte.

Il Consiglio d'Amministrazione può decidere di riunirsi anche alla presenza di membri del Comitato Scientifico o di altri soci o di persone ritenute comunque utili, in ragione della natura degli argomenti in discussione, per il più proficuo svolgimento della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo mediante il quale la Fondazione esplica le sue funzioni attuando le direttive deliberate dall'Assemblea dei Fondatori, nel rispetto e secondo i dettami dello Statuto.

Il Consiglio d'Amministrazione può nominare un Direttore individuandolo nella persona di un esperto delle aree di attività della Fondazione e definendone le competenze.

ART. 15

(POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

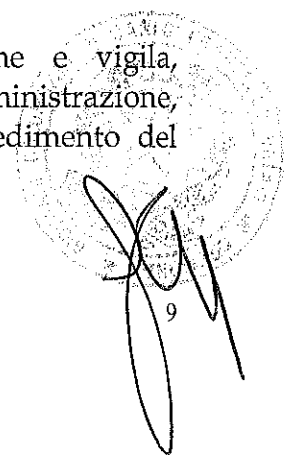
In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi come esaustiva o limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- predisporre e redigere il programma di attività sociale previste dallo Statuto e indicate dalla Assemblea dei Fondatori, avvalendosi della consulenza del Comitato scientifico;
- redigere regolamenti comunque coerenti con i principi statutari ed emanare qualsiasi altra normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Istituto;
- predisporre e redigere il bilancio di esercizio;
- provvedere alla nomina dei componenti del Comitato Scientifico, se istituito.

ART. 16

(PRESIDENTE)

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione e vigila, sull'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, coadiuvato dal Vice Presidente. In caso di assenza o di impedimento del

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The number '9' is written below the signature.

Presidente esso è sostituito da Vice Presidente, che ne esercita le funzioni con pari prerogative.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Fondatori e il Consiglio d'Amministrazione.

Il Presidente dura in carica per tre anni ed è rieleggibile.

Coordina, coadiuvato dal Vice Presidente, tutta l'attività della Fondazione sia all'interno che nei rapporti esterni.

È responsabile dell'organizzazione e della realizzazione del programma annualmente approvato dall'Assemblea dei Fondatori.

ART. 17

(VICE PRESIDENTE)

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente ogni qual volta questi sia assente o impedito, con pari compiti e prerogative ed esercitandone le medesime funzioni.

Il Vice Presidente dura in carica per tre anni ed è rieleggibile.

ART. 18

(COMITATI)

Il Consiglio di Amministrazione può istituire uno a più comitati, provvedendo a determinarne la composizione, la durata in carica, al momento della nomina

ART. 19

(ORGANO DI CONTROLLO)

L'Organo di Controllo è composto da tre membri, che restano in carica tre anni, sono nominati dall'Assemblea dei Fondatori e sono rieleggibili.

Qualora un membro venga a mancare per qualsiasi causa, l'Assemblea dei Fondatori provvederà alla sua sostituzione e il nuovo nominativo resterà in carica per la restante parte del triennio in corso.

Qualora l'Assemblea dei Fondatori lo ritenga opportuno, in sede di nomina, può optare per un Organo di Controllo monocratico.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua

redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea dei Fondatori nomina un Revisore Legale. La funzione di revisione legale può essere esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Il Revisore Legale dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano tutti iscritti al registro dei Revisori Legali e non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato, questi possono altresì svolgere la funzione di revisione legale.

ART. 20

(SOSTENITORI DELLA FONDAZIONE)

Possono aderire alla Fondazione in qualità di sostenitori le persone fisiche e gli enti pubblici e privati che, a titolo personale o in qualità di enti esponenziali degli interessi diffusi della collettività e del territorio di riferimento della Fondazione, ne condividono gli scopi istituzionali, e desiderano contribuire alla sua attività in misura rilevante, mediante apporti di natura economica o attraverso altre modalità di partecipazione, tra cui la prestazione d'opera professionale a titolo gratuito, o altre forme di sostegno e volontariato ritenute rilevanti a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione.

Non possono aderire alla Fondazione le associazioni e gli enti a carattere politico o sindacale.

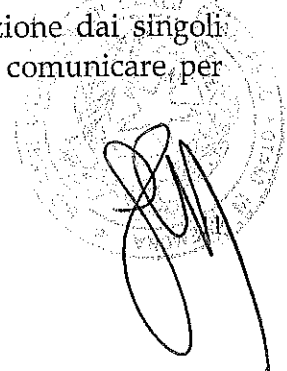
Il Consiglio di Amministrazione, con apposito regolamento, stabilisce eventuali, ulteriori requisiti soggettivi degli aspiranti sostenitori e determina le modalità di adesione alla Fondazione. Può inoltre fissare, anche per singole categorie di sostenitori, una quota minima di adesione, da versare per intero all'atto dell'adesione, o in più soluzioni entro un determinato periodo di tempo, anche senza carattere di regolare periodicità.

ART. 21

ASSEMBLEA DEI SOSTENITORI

L'assemblea dei sostenitori è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente della Fondazione, per esaminare il bilancio consuntivo e il preventivo annuale di gestione prima della loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

L'avviso di convocazione, contenente il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza, deve essere inviato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail all'indirizzo, numero telefax o account comunicati per iscritto alla Fondazione dai singoli sostenitori contestualmente all'adesione. I sostenitori devono comunicare per

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text that is partially obscured by the signature, but it appears to be an official seal or stamp of the organization.

iscritto alla Fondazione eventuali successive variazioni del domicilio eletto per tale comunicazione.

All'assemblea hanno diritto di partecipare i sostenitori la cui domanda di adesione sia stata accolta dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione almeno trenta giorni prima di quello di svolgimento dell'adunanza.

I sostenitori diversi dalle persone fisiche partecipano all'assemblea per mezzo del loro legale rappresentante, o di un procuratore speciale munito di mandato sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente.

All'assemblea dei sostenitori devono partecipare gli amministratori della Fondazione, il Segretario e i componenti dell'Organo di Controllo.

L'assemblea è validamente costituita, anche in prima convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera con voto palese, a maggioranza relativa dei presenti.

Il diritto di voto spetta esclusivamente ai sostenitori.

Non è consentito il voto per delega.

Unitamente al bilancio consuntivo e al preventivo annuale di gestione, all'assemblea dei sostenitori deve essere presentata una relazione degli amministratori della Fondazione, che illustri i criteri seguiti nella gestione del patrimonio e nella programmazione delle attività e degli interventi finanziari per il perseguimento degli scopi statuari.

Il presidente dell'Organo di Controllo riferisce inoltre all'assemblea sull'esito dei controlli effettuati, e comunica il proprio parere sul bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea esprime il proprio parere con un voto consultivo sulla relazione degli amministratori, sul bilancio consuntivo e sul preventivo annuale di gestione. Tale parere non è vincolante in ordine all'approvazione del bilancio e del preventivo da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Tuttavia, in caso di parere contrario dell'assemblea dei sostenitori o dell'Organo di Controllo, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deve approvare il bilancio consuntivo e il preventivo di gestione dell'ente con il voto favorevole dei due terzi dei propri componenti.

L'assemblea dei sostenitori può inoltre approvare mozioni e proposte inerenti all'attività della Fondazione da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa e del Consiglio di Amministrazione dell'ente fondatore, anche qualora gli argomenti trattati non siano stati preventivamente inseriti nell'ordine del giorno.

L'assemblea dei Sostenitori della Fondazione designa un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

ART. 22

(VIDEOCONFERENZA)

Le riunioni di tutti gli organi della Fondazione, previsti nel presente statuto, possono svolgersi anche mediante collegamento audio e/o video conferenza, a condizione che:

- nella convocazione sia stato indicato il numero di telefono e/o link al quale collegarsi;
- il Presidente della riunione possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, verificare il regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- il segretario verbalizzante possa percepire in modo corretto e adeguato gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti possano partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- la riunione si intenderà svolta nel luogo in cui è presente il Segretario verbalizzante.

Quale modalità aggiuntiva all'intervento di persona, l'organo amministrativo ha facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che le riunioni di tutti gli organi della Fondazione si tengano esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

ART. 23

(MODIFICHE DELLO STATUTO)

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea dei Fondatori su proposta del Presidente, del Consiglio d'Amministrazione o della maggioranza dei Fondatori con le modalità di cui al presente Statuto.

Art. 24

(LIBRI DELLA FONDAZIONE)

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, la Fondazione tiene:

- il Libro dei Fondatori;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

Il Libro dei Fondatori e delle Adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione e possono essere esaminati da ogni Fondatore, che può estrarne copie.

Il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione e può essere esaminato da ciascun Consigliere e dai membri dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copia.

Il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri di tale organo. I membri del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di esaminare detto Libro.



Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari, il quale è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. Il Registro dei Volontari può essere esaminato dai Fondatori e da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copia.

ART. 25

(SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO)

Per lo scioglimento della Fondazione è necessaria la deliberazione di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea dei Fondatori, appositamente convocata.

In tal caso l'Assemblea dei Fondatori provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il suo patrimonio è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore e, in particolare, in favore di enti del Terzo settore che svolgano un'analoga attività istituzionale in provincia di Cremona, secondo quanto deciso dall'Assemblea dei Fondatori o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal presente articolo sono nulli.

ART. 26

(RINVIO)

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si richiamano i principi generali del diritto e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Marco Sili
for: Bepi
for: Cante

gianni colombani notaro



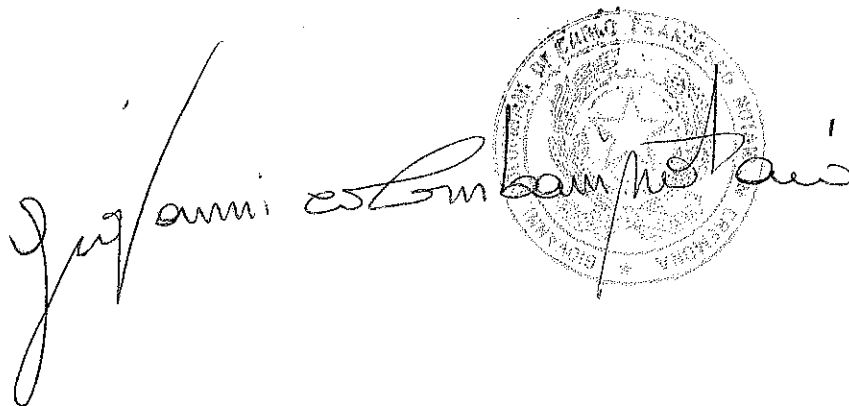
**CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ
DI COPIA INFORMATICA AD ORIGINALE INFORMATICO**

(art. 23-bis. D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; art. 68-ter l.not.)

Certifico io sottoscritto *giovanni colombani*, *notaio in Cremona*, ed iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cremona e Crema, mediante apposizione al presente *file* della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 19 ottobre 2023, rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato *Certification Authority*), che la presente copia, composta di numero **14** (quattordici) **pagine**, conservata nella raccolta dei miei atti e contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale informatico firmato a norma di legge.

Cremona, dal mio studio in via dei Tribunali 6A, il giorno **21** (ventuno) **dicembre 2021** (duemilaventuno).

Firmata digitalmente dal *notaio giovanni colombani*



The image shows a handwritten signature in cursive script, which appears to read 'Giovanni Colombani'. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text 'NOTAIO DI CREMONA' at the top and 'G. COLOMBANI' at the bottom, with a star in the center. The signature is written over the seal.

